

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2046)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1986

Modifiche alla legge 29 aprile 1983, n. 167, sull'affidamento
in prova del condannato militare

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, sull'affidamento in prova del condannato militare, stabilisce che il periodo di osservazione della personalità del condannato nello stabilimento militare di pena deve essere, ai fini della adozione nei suoi confronti del provvedimento di affidamento in prova, di almeno tre mesi.

Il successivo articolo 5 prevede che detto periodo sia limitato ad un mese quando la condanna consegue a un reato militare determinato da obiezione di coscienza.

Poichè l'articolo 4-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, ha modificato l'articolo 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente norme sull'ordinamento penitenziario, prevedendo che la durata del periodo di osservazione necessario per l'adozione del provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale sia di un mese, anzichè di

tre mesi, si rende necessario un intervento del legislatore volto a fissare in un mese il tempo di osservazione per i condannati militari, anche per condanne non conseguenti a reati determinati da obiezione di coscienza.

Tale intervento è altresì necessario per adeguare la normativa vigente ad una recente pronuncia della Corte costituzionale, che, con sentenza n. 312 del 3 dicembre 1985, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 47 della menzionata legge 26 luglio 1975, n. 354 — nella parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova — travolgendo anche la norma corrispondente (articolo 2, quinto comma, della legge n. 167 del 1983) dell'ordinamento penitenziario militare.

A tali fini è stato predisposto il presente disegno di legge, che, armonizzando al di-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ritto comune l'ordinamento penitenziario militare, lo informa anche alle indicazioni della Corte costituzionale.

In tale quadro il comma 1 dell'articolo 1 prevede una modifica dell'articolo 2 della legge n. 167 del 1983, nel senso che le parole « per almeno tre mesi » sono sostituite dalle parole « per almeno un mese »,

ed il comma 2 dispone conseguentemente per l'abrogazione dell'articolo 5 della legge stessa.

L'articolo 2 prevede che il periodo di affidamento in prova, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, valga come espiazione di pena.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Nel primo comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, le parole « per almeno tre mesi » sono sostituite dalle seguenti « per almeno un mese ».

2. L'articolo 5 della legge n. 167 del 1983 è abrogato.

Art. 2.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1983, n. 167, è inserito il seguente:

« Il periodo di affidamento in prova, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, vale come espiazione di pena ».